

Divieto di sbarco sull'Isola

**Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
n. 866 del 27.03.2003,
pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11.04.2003**

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta comunale del comune di Ischia in data 17 gennaio 2003, n. 15, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli i ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;

Vista la delibera della giunta comunale del comune di Ischia in data 24 gennaio 2003, n. 17, con la quale si e' ritenuto necessario, di concerto con le altre amministrazioni isolane, integrare l'art. 5 della proposta di regolamentazione al trasporto marittimo già approvata con delibera di giunta comunale n. 15 del 17 gennaio 2003 ed in particolare per quanto concerne la sanzione a carico dei trasgressori;

Vista la delibera della giunta comunale di Lacco Ameno in data 8 gennaio 2003, n. 2, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;

Vista la delibera della giunta comunale del comune di Casamicciola Terme in data 10 gennaio 2003, n. 9, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;

Vista la deliberazione commissariale del comune di Forio in data 21 gennaio 2003, n. 17, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e

ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;

Vista la delibera della giunta comunale del comune di Barano d'Ischia in data 17 gennaio 2003, n. 7, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella regione Campania che dimostrano di soggiornare almeno trenta giorni in casa privata con regolare contratto di affitto o quindici giorni in un albergo del comune di Barano d'Ischia limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;

Vista la deliberazione della giunta comunale del comune di Serrara Fontana in data 26 febbraio 2003, n. 19, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella regione Campania che dimostrano di soggiornare almeno trenta giorni in casa privata con regolare contratto di affitto o quindici giorni in un albergo del comune di Serrara Fontana limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;

Vista la deliberazione del commissario straordinario dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida, datata 20 febbraio 2003, n. 3, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sulle isole di Ischia e di Procida a persone residenti nel territorio della regione Campania;

Vista la nota della prefettura di Napoli in data 25 febbraio 2003 con la quale si conferma il parere favorevole espresso nello scorso anno al divieto di circolazione nel periodo estivo dei veicoli nell'isola di Ischia;

Vista la nota n. 4408 del 13 dicembre 2002 con la quale si chiedeva alla regione Campania l'emissione del parere di competenza;

Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Sez. III - n. 1109 del 18 giugno 1999 che considera i soggetti non residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola di Ischia, come facenti parte della "popolazione stabile dell'isola stessa";

Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Campania - Sez. I - n. 2972/2000 del 21 giugno 2000 che ritiene che la soluzione di riduzione dei veicoli appartenenti alla popolazione residente, proposta dal comune di Barano d'Ischia, in favore di una deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca un equilibrato contemperamento degli interessi di sicurezza stradale e di promozione turistica;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 12 aprile 2003 al 30 settembre 2003 sono vietati il trasporto e la circolazione sull'isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania, condotti da persone residenti sul territorio della regione Campania, con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'isola.

Art. 2.

Divieto

Nel medesimo periodo il divieto di cui all'art. 1 e' esteso agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t, anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della regione Campania.

Art. 3.

Deroghe

Nel periodo e nei comuni di cui all'art. 1 e' concessa deroga al divieto per i veicoli appresso elencati:

- a) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;
- b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 t, limitatamente alle giornate dal lunedì al venerdì, purché non festive, tale limitazione non sussiste per i veicoli che trasportano generi di prima necessità e soggetti a facile deperimento, farina, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio e veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata, adibiti a trasporto di carburante e di rifiuti;
- c) autoveicoli al servizio delle persone invalide, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;
- d) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni, manifestazioni culturali, fiere e mercati. Il permesso di sbarco verrà concesso dall'Amministrazione comunale interessata, di volta in volta, secondo le necessità;
- e) autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e autocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull'isola, in

apposite aree loro destinate e potranno essere ripresi solo alla partenza;

f) autoveicoli di proprietà della Amministrazione provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e per il servizio di viabilità;

g) autoveicoli in uso a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal comune sul quale e' indicata l'ubicazione dell'abitazione di proprietà, limitatamente ad un solo autoveicolo per nucleo familiare;

h) veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;

i) veicoli che trasportano esclusivamente veicoli nuovi da immatricolare;

j) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno trenta giorni in una casa privata, con regolare contratto di fitto, o per quindici giorni in un albergo dei comuni di Serrara Fontana e Barano d'Ischia, ai quali sarà rilasciato apposito bollino dalla polizia urbana dei suddetti comuni.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,00 a Euro 1.376,55 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornato con decreto del Ministro della giustizia in data 24 dicembre 2002.

Art. 5.

Autorizzazioni in deroga

Al prefetto di Napoli e' concessa la facoltà in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'isola di Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull'isola.

Art. 6.

Vigilanza

Il prefetto di Napoli e le competenti autorità portuali, ognuno per la parte di propria competenza sono incaricati della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 27 marzo 2003
Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2003
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 233